



Comune di Sant'Angelo Muxaro

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Pizzo Corvo n. 33 - Tel. 0922 919506 fax 0922 919805

sindaco@santangelomuxaro.gov.it - comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

DETERMINA SINDACALE N° 21 DEL 19/12/2022

Oggetto: Conferma incarico posizione organizzativa Settore "Tecnico e Patrimonio/Attività Produttive e Polizia Municipale"

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 4 maggio 2021, la struttura organizzativa dell'Ente, definita con deliberazione di G.M. n. 70/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stata rimodulata riducendo l'articolazione da n. 3 a n. 2 Settori, nell'ottica di ridurre i costi di funzionamento della macchina amministrativa pur assicurandone il buon funzionamento;

CHE con determinazione sindacale n. 6 del 7 febbraio 2022, previa selezione pubblica, l'incarico di posizione organizzativa del Settore "Tecnico e Patrimonio/Attività Produttive e Polizia Municipale" è stato conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L., all'Arch. Sheila Vinti fino al 31 dicembre 2022;

CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 13/12/2022 al n. 8839/2022 l'Arch. Sheila Vinti ha chiesto la proroga dell'incarico conferitoLe con la determinazione sindacale n. 6 del 7 febbraio

2022 fino al 31 dicembre 2024 nel rispetto dell'indirizzo giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione;

CONSIDERATO:

CHE con sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, ponendo fine ad un contenzioso tra un dirigente amministrativo ed un comune, la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: *«in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies d.l. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato»;*

CHE La Corte di Cassazione nella summenzionata decisione ha precisato, ancora, che *«il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato»;*

CHE la richiamata sentenza del Giudice di legittimità riconosce il diritto del soggetto incaricato ad essere reintegrato, al fine del completamento del termine minimo di durata (tre anni) anche nel caso in cui vi sia stato rinnovo dell'organo politico;

CHE in merito alla cessazione anticipata dell'incarico per il mero rinnovo dell'organo competente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 18 aprile 2017, n. 9728 ha chiaramente deciso: *“La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può, ..., essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. La, giurisprudenza costituzionale ha ribadito e precisato che i meccanismi di decadenza automatica, “ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti”* (sentenze n. 34 del

2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007) [...] **Medesimi principi vanno affermati con riguardo alle posizioni organizzative, [...]**".

CHE La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 5 maggio 2017, n. 11015 ha stabilito che pure **gli incarichi a tempo determinato non cessano anticipatamente nel caso di conclusione anticipata del mandato del Sindaco che ha conferito l'incarico.**

CHE La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 220/2021, pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere di un Comune in merito alla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 110 TUEL, per possibili interferenze, sul punto, della propria attività consultiva con le funzioni di altro ordine giurisdizionale, rinvia, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica per cui *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 [...] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali)"*

CHE nell'interesse pubblico generale e nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità (art. 97 Cost.) e dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 241/90 che devono essere perseguiti nello svolgimento dell'attività amministrativa, è necessario procedere alla proroga dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa del Settore "Tecnico e Patrimonio/Attività Produttive e Polizia Municipale" conferito con determinazione sindacale n. 6 del 7 febbraio 2022 all'Arch. Sheila Vinti fino al 31 dicembre 2022, al fine di assicurare il regolare andamento dell'azione amministrativa e la funzionalità della macchina amministrativa;

PRESO ATTO che il fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di G.M. n. 30 del 06/06/2022, prevede per il predetto periodo la copertura di un posto di categoria D, profilo professionale "Istruttore Direttivo Settore Tecnico" mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale di 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO, ai fini del conferimento del predetto incarico a contratto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 70 del 30/12/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 19, comma 1, del C.C.N.L. 2019/2021 comparto "Funzioni Locali" il quale prevede: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il quale prevede, tra l'altro, che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

VISTI:

l'art. 19 del D. Lgs. N. 165/2001;

il CCNL comparto "Funzioni Locali"
la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;
la L.r. n 7/92;
il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;
la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;

l'O.R.EE.LL.

ATTESA la propria competenza al conferimento degli incarichi di che trattasi;

per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

PROROGARE fino al 31/12/2024 l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore "Tecnico e Patrimonio/Attività Produttive e Polizia Municipale" conferito all'Arch. Sheila Vinti con determinazione sindacale n. 6 del 7 febbraio 2022.

ATTRIBUIRE al Responsabile di Settore le funzioni direttive, le competenze e la responsabilità gestionale previste dalla legge per il perseguimento degli obiettivi assegnati.

ASSEGNARE al responsabile di settore l'obiettivo di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di competenza previsti nel P.T.P.C.T. nel rispetto delle modalità e dei tempi nello stesso fissati.

RICONOSCERE per il periodo di espletamento dell'incarico al Responsabile del Settore "Tecnico e Patrimonio/Attività Produttive e Polizia Municipale" una retribuzione di posizione così come determinata con D.S. n. 15/2021 per tredici mensilità. Tale retribuzione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti C.C.N.L. Sono fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge o dal C.C.N.L.

RICONOSCERE al responsabile del settore una retribuzione di risultato per l'anno 2023 in misura pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione, da corrispondere allo stesso in misura proporzionale al risultato raggiunto, fermo restando che alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, nel rispetto dell'art. 17 del C.C.N.L. del 16/11/2022, deve essere destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato.

INCARICARE il Responsabile del Settore "Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali/Finanziario e Personale" dell'assunzione dell'impegno di spesa e della liquidazione mensile delle somme spettanti ai Responsabili di Settore.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 19-12-2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

Il Messo Comunale

VISTO: per la regolarità della pubblicazione

Il Segretario Comunale
